

Sent. n. 101

del 22/10/2015

decisa il 15/10/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Cron. 454

Ref 1397

Obbete: Reclamo
ex art. 18 LF.

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Maria Teresa Bonavia

Presidente

Dott.ssa Isabella Silva

Consigliere relatore

Dott. Massimo Caiazzo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

www.unijuris.it

nel procedimento n. 498/2015 R.G.V.G. promosso da

S.R.L. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Massimiliano Ratti e Laura Sommazzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Genova, Via XII Ottobre 10/12

reclamante

contro

FALLIMENTO

S.R.L. in liquidazione s.p.a.

resistente contumace

o o o o o

CONCLUSIONI

Per la reclamante,

S.R.L. in liquidazione

www.unijuris.it

"Chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Genova voglia riformare e/o dichiarare nulla e/o revocare la sentenza di dichiarazione di fallimento della società

s.r.l. pronunciata dal Tribunale di La Spezia, in data 1° luglio 2015, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale provvedimento, anche in punto di spese.”

www.unijuris.it

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

s.r.l. in liquidazione ha proposto reclamo contro la sentenza del Tribunale di La Spezia n.32/2015 R.G.V.G. che ha dichiarato il suo fallimento sostenendo:

- a) nullità della sentenza per non esserle stata comunicata la fissazione dell'udienza ex art. 162 c.2, L.F.;
- b) nullità della sentenza per non esserle stata notificata l'istanza di fallimento formulata dal Pubblico Ministero
- c) l'improcedibilità della richiesta di fallimento formulata dal P.M. per non essere questi comparso all'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'art. 162 L.F.

Il Fallimento, per quanto regolarmente notiziato del procedimento, ha ommesso di costituirsi .

All'udienza del 15/10/2015, effettuata la relazione e la discussione , la Corte si è riservata la decisione.

Esaminati gli atti della causa e le difese svolte, questa Corte

OSSERVA

sussistono molteplici ragioni per revocare la dichiarazione di fallimento.

Innanzitutto vi è stata una duplice violazione del contraddittorio in quanto al debitore non è stata data notizia dell'udienza fissata in camera di consiglio ai sensi dell'arte 162 c.2, L.F., al fine di procedere alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato .

Neppure risulta essere stata notificata al debitore, come invece imponeva l'art.15, 2° c., L.F., la richiesta di fallimento formulata dal P.M. , che l'ha depositata presso la cancelleria del tribunale in data 30/6/2015, ossia lo stesso giorno in cui era stata fissata l'udienza per dichiarare inammissibile la proposta di concordato.

www.unijuris.it

Infine, non essendo comparso il P.M. all'udienza suindicata, il tribunale -preso atto della desistenza della parte istante- avrebbe dovuto ritenere abbandonata la richiesta di fallimento e non poteva perciò pronunciare la sentenza dichiarativa del fallimento (cfr. Cass. N.13909 del 18/6/2014, che ha ammesso che la mancata comparizione del P.M. all'udienza fissata ai sensi dell'art.15 L.F., configura un'ipotesi di desistenza, tale per cui la richiesta di fallimento deve essere archiviata.


P.Q.M.

www.unijuris.it


Dichiara la nullità della sentenza n.32/2015 emessa dal Tribunale di La Spezia, e, conseguentemente, revoca la dichiarazione di fallimento di S.R.L. in liquidazione.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 15/10/2015

Il Consigliere Estensore
(D.ssa I. Silva)



Il Presidente
(D.ssa M.T. Bonavia)



www.unijuris.it

TRIBUNALE DI GENOVA
22 OTT. 2015
Dettato in Camera di Consiglio

Il Segretario
